

**BIBLIOTECA DI DIRITTO PRIVATO ORDINATA DA  
PIETRO RESCIGNO**

**57**

**MARCO IEVA**

# **I FENOMENI A RILEVANZA SUCCESSORIA**

**Un'analisi dell'evoluzione  
del sistema successorio alla luce  
dei recenti interventi del legislatore**



**JOVENE EDITORE NAPOLI  
2008**

## CAPITOLO SECONDO

### LIMITI OPERATIVI IMPOSTI DAL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI: NEGOZI «MORTIS CAUSA» E NEGOZI «POST MORTEM»

L'articolo 457 1° comma cod. civ. dispone che l'eredità si devolva per legge o per testamento e generalmente si pone in relazione a tale norma il disposto del successivo articolo 458 cod. civ. che pone nel nostro ordinamento il divieto sia dei patti successori istitutivi, ossia di atti *mortis causa* a contenuto patrimoniale diversi dal testamento, sia di quelli dispositivi sia di quelli rinunciativi.

Si è ritenuto che la *ratio* del divieto sia diversa per ognuna delle tre tipologie di patti successori presi in considerazione dal legislatore<sup>1</sup> e così si è evocata, per i patti istitutivi, la tutela della assoluta libertà di testare e della piena revocabilità delle disposizioni quale fondamento per la tipicità delle fonti di delazione, sottolineandosi con ciò che la invalidità degli atti *mortis causa* diversi dal testamento comporta che anche in sede di interpretazione l'unica volontà alla quale avere riguardo è quella del *de cuius*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Così M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, p. 2; EAD., voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, p. 533 e ss.; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforme*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1215 e ss.; F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1411 e ss.; C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, p. 37; C. CACCAVALE - F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 e ss.; C. CECERE, *Il divieto dei patti successori nella giurisprudenza*, in *Dir. priv.*, 1998, vol. IV, Padova, 1999, p. 343 e ss.; EAD., voce *Patto successorio*, in *Digesto Disc. priv., sez. civ.* aggiornamento, Torino, 2003, p. 1001 e ss.

Nello stesso senso, seppure incidentalmente, G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, I, pp. 799-800.

<sup>2</sup> In tal senso C. GRASSETTI, voce «*Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (diritto civile)*» in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1962, p. 907; P. RESCIGNO, *Interpretazione del*

Per i patti successori dispositivi e rinunciativi, che non costituiscono negozi *mortis causa*, bensì *inter vivos* la ragione del divieto si è tradizionalmente ravvisata nella esigenza di tutelare soggetti inesperti e prodighi che sarebbero portati a dilapidare in anticipo beni che prevedibilmente formeranno oggetto di successione in loro favore e di impedire il desiderio della morte del *de cuius* (c.d. *votum corvinum*)<sup>3</sup>, motivazioni però generalmente ritenute poco convincenti; è stato infatti osservato che «in realtà, le eventuali condizioni inique dell'atto non bastano a spiegare la nullità di un patto che è comunque vietato, pur se non vi sia stato approfittamento a danno del disponente»<sup>4</sup>.

Certamente utile per interpretare la norma dell'articolo 458 cod. civ. è il collegamento con il divieto di donazione di beni futuri sancito dall'articolo 771 cod. civ., potendo rappresentare entrambe le ipotesi deroghe al più generale principio fissato dall'articolo 1348 cod. civ. ciò che ha portato a ricondurre la invalidità dei patti istitutivi alla illiceità della causa e la invalidità dei patti dispositivi e rinunciativi alla illiceità dell'oggetto<sup>5</sup>.

Tuttavia si vuole qui richiamare l'attenzione sul terzo comma dell'articolo 457 cod. civ. nel quale si afferma che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Non sembra infatti da escludere che il divieto di cui all'articolo 458 cod. civ. possa porsi in relazione anche, e forse soprattutto, a tale ultima norma, come sembrerebbe confermato dalla riproposizione del divieto di patti successori rinunciativi contenuta nell'articolo 557-2° comma cod. civ. nel quale si stabilisce che i legittimari non possono rinunciare al diritto di agire in riduzione finché viva il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Il sistema si caratterizza per il principio di unità della successione al quale consegue la riconsiderazione, al momento di apertura della successione, delle attribuzioni a titolo di liberalità fatte durante la vita dal soggetto deceduto e per una fortissima tutela dei legittimari, attuata anche attraverso la retroattività reale dell'azione di riduzione.

testamento, Napoli, 1952, p. 44 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1983, p. 233 e ss.

<sup>3</sup> M.V. DE GIORGI, *op. cit.*, p. 3; R. LENZI, *op. cit.*, p. 1216; C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in *Successioni e donazioni*, cit., p. 46 e ss.

<sup>4</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile, La famiglia, le successioni*, Milano, 2005, pp. 558-559.

<sup>5</sup> Sul punto cfr. M.V. DE GIORGI, *op. cit.*, p. 81 e ss.

V. però infra capitolo V paragrafo 3 ove si avanza qualche dubbio sulla assoluta di tale distinzione tra illiceità della causa e illiceità dell'oggetto.

Giò consente di ipotizzare che la tipicità delle fonti della delazione ereditaria (art. 457 1° comma cod. civ.) sia da mettersi in relazione alla salvaguardia del principio di unità della successione e alla tutela dei legittimari (art. 457 3° comma cod. civ.) e che il divieto dei patti successori, da un punto di vista sistematico, si possa leggere come norma di chiusura del sistema che evita la «frammentazione» della vicenda successoria in mille fasi che più facilmente sfuggirebbero a quei meccanismi di riequilibrio patrimoniale (riduzione e collazione) previsti a tutela di certe categorie di soggetti (legittimari o coeredi legati da rapporti di cui all'art. 737 cod. civ.). Occorre infatti considerare che la ricostruzione del patrimonio sul quale si calcolano i diritti del legittimario (art. 556 cod. civ.) è essenziale per la effettiva tutela di quest'ultimo e si propone una lettura delle norme che evidenzia il collegamento funzionale tra il divieto dei patti successori istitutivi e la successione necessaria.

L'articolo 554 cod. civ. prevede la riduzione delle disposizioni testamentarie; l'articolo 555 cod. civ. prevede la riduzione delle donazioni; infine l'articolo 809 cod. civ. assoggetta a riduzione le liberalità indirette o comunque risultanti da atti diversi dalla donazione. Se le lesioni di legittima prevalentemente provengono da testamento o da donazione, essendo entrambi negozi formali, l'operazione di riunione fittizia risulta agevole, ma questo microsistema tendenzialmente completo e complesso funziona nella prospettiva in cui le «altre liberalità» (art. 809 cod. civ.) sono una categoria residuale per effetto del divieto dei patti successori sancito dall'articolo 458 cod. civ.<sup>6</sup>

Risulta perciò evidente come il problema fondamentale in una ricerca di strumenti negoziali alternativi al testamento sia certamente quello di verificarne la validità alla luce del disposto dell'art. 458 prima parte cod. civ.

Pertanto, fissata la nozione di atto *mortis causa* e delineate le sue caratteristiche, si tratta di valutare caso per caso se in una determinata

<sup>6</sup> Sia consentito fare menzione dei precedenti scritti nei quali l'idea era stata espressa: M. IEVA, *Il profilo giuridico della trasmissione dell'attività imprenditoriale in funzione successoria: i limiti all'autonomia privata e le prospettive di riforma*, cit., p. 1348; ID., voce *Successione X) Fenomeni parasuccessori*, in *Enc. giur. it.*, volume di aggiornamento XI; 2003, p. 3; ID., *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in *Riv. not.*, 2005, p. 934 e in *Tradizione e modernità nel diritto successorio degli istituti classici al patto di famiglia* a cura di S. Delle Monache, Atti del convegno svoltosi a Udine nei giorni 9-11 giugno 2005 sul tema «Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive» nei *Quaderni della Rivista di Diritto Civile*, Padova, 2007, p. 297 e ss.

fattispecie ne ricorrano gli elementi: ne sono conferma la casistica giurisprudenziale e le elaborazioni dottrinali della materia in esame<sup>7</sup> tutte incentrate sull'affermazione o sulla negazione dell'applicabilità del divieto *ex art. 458 cod. civ. alle singole fattispecie*<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> È questa infatti l'impostazione, adottata oltre che da PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, cit., spec. p. 49, anche da M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., nel capitolo che tratta delle «Figure controverse di patti successori» p. 113 e ss. e da R. NICOLÒ, *Disposizione di beni «mortis causa» in forma indiretta*, in *Riv. not.*, 1967, p. 641; *Id.*, *Attribuzioni patrimoniali «post mortem e mortis causa»*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 ss.

<sup>8</sup> In giurisprudenza resta fondamentale la sentenza della Cassazione n. 2404 del 22 luglio 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, p. 1096 la quale, con riferimento ai diversi tipi di patti successori ha affermato che «per poter stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui al cit. art. 458 occorre accertare: 1) se il *vinculum iuris* con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere od estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se le cose o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi, così dello *ius poenitendi*; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento dal promittente al promissario avrebbe dovuto aver luogo *mortis causa* e cioè a titolo di eredità o di legato». Ha affermato inoltre che «in applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*, la nullità del patto successorio non determina la nullità di tutto il contratto nel quale esso sia stato inserito, ove non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola».

La suddetta affermazione è fatta propria anche da Cass. 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Notariato*, 1995, p. 552 con nota di C. CACCAVALE.

Con riferimento alla materia dei patti successori si segnalano anche:

Cass. 11 novembre 1988, n. 6083 in *Foro it.*, 1989, I, p. 1165 con nota di E. CALÒ, *Contratto di mantenimento e proprietà temporanea*, che ha escluso la ricorrenza di un patto successorio in un vitalizio oneroso nel quale il vitaliziato aveva stabilito per il trasferimento del bene un termine coincidente con la propria morte e aveva sottoposto l'obbligo di trasferimento alla condizione risolutiva costituita dal verificarsi di una circostanza oggettivamente accertabile, quale la sussistenza di una assoluta necessità, tale da rendere indispensabile la vendita a terzi di tutti o parte dei beni promessi ai vitalizzanti che, in tal caso, avrebbero avuto diritto ad un adeguato compenso per le prestazioni effettuate;

Cass. 17 agosto 1990 n. 8335 in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 953 con nota critica di M. COSTANZA, e *ivi*, p. 1791 con nota adesiva di N. DI MAURO, che ha ritenuto nullo per contrarietà al divieto di patti successori il contratto con cui una parte ha depositato presso un'altra una determinata somma attribuendo ad un terzo, che ha pure preso parte all'atto, il diritto a pretenderne la restituzione dopo la morte del depositante, avendo ravvisato nella pattuizione una convenzione complessa costituita da un deposito irregolare e da una donazione *mortis causa* vietata;

*Atto mortis causa*, secondo la definizione comunemente accettata, utilizzata anche dall'autore che più diffusamente si è occupato del suo profilo sistematico<sup>9</sup>, è l'atto avente funzione «di regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e che nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento», ossia «l'atto che ha a proprio contenuto il regolamento di una situazione rilevante giuridicamente dopo la morte del suo autore».

All'atto *mortis causa*, nel quale l'evento della morte costituisce la causa della attribuzione, si contrappone l'atto *post mortem* che è invece

Cass. 23 aprile 1992, n. 4912 in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 378 che ha affermato che la clausola della polizza di assicurazione contro gli infortuni che prevede l'intrasmissibilità, agli eredi dell'assicurato, del diritto all'indennità di invalidità permanente non ancora liquidata o offerta alla data della morte di quest'ultimo (per causa indipendente dall'infortunio), non integra un patto successorio vietato dall'articolo 458 cod. civ., ma circoscrive l'operatività del contratto con riguardo ai soggetti beneficiari, fissando a tal fine il carattere personale della prestazione;

App. Roma 28 aprile 1992 in *Riv. not.*, 1992, II, p. 1569 e in *Giur. it.*, 1993, I, 2, p. 448 con nota adesiva di P. REVIGLIONE e Cass. 16 aprile 1994, n. 3609 in *Riv. not.*, II, p. 1491 relative alla medesima controversia si sono pronunciate la prima per la nullità per contrarietà al divieto di patti successori e la seconda per la validità della clausola dello statuto di una società per azioni con la quale si stabiliva che, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti avessero la facoltà di acquistare le azioni degli eredi, entro un determinato periodo di tempo ed in base al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Cass. 18 dicembre 1995, n. 12906 in *Riv. not.*, 1996, II, p. 914 che ha deciso che la clausola di continuazione c.d. automatica degli eredi nella quota sociale del socio accomandante non contrasta con la norma imperativa di cui all'art. 458 cod. civ.;

Cass. 9 maggio 2000, n. 5870, in *Riv. not.*, 2001, II, p. 227 con nota di F.M. GAZZONI, *Patti successori: conferma di una erosione*, nella quale la S.C. dopo aver ribadito la enunciata dei criteri di classificazione già contenuta nelle citate sentenze n. 2404 del 1971 e n. 1683 del 1995 ha affermato la ricorrenza di un patto successorio istitutivo nullo nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura eredità a titolo di erede o legatario, dovendo tale accordo essere inteso a far sorgere un *vinculum iuris* di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento e dovendosi al contrario escludere la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratti abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

<sup>9</sup>G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, p. 37 e ss.; ID., voce «Atto mortis causa» in *Enc. dir.*, Milano, 1959, p. 232 ss.

un atto *inter vivos* nel quale l'evento della morte si inserisce come condizione o termine di efficacia<sup>10</sup>.

La distinzione così posta, concettualmente chiarissima, spesso tende a sfumare nel momento in cui si cerca la qualificazione giuridica della fattispecie concreta.

Ciò che è importante sottolineare, con riferimento al negozio *mortis causa*, è che esso regola rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall'evento morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione<sup>11</sup>, mentre il negozio *post mortem* è destinato a regolare una *situazione preesistente*, sia pure subordinandone gli effetti al momento dell'evento morte<sup>12</sup>.

In altre parole affinché un atto possa definirsi *mortis causa* occorre che la morte abbia su di esso una duplice incidenza: sull'oggetto e sul soggetto.

L'oggetto della disposizione deve determinarsi quanto ad entità, esistenza e modo di essere al momento della morte del disponente, deve cioè costituire un *quod superest*<sup>13</sup> e, allo stesso modo, la persona del beneficiario deve essere considerata in quanto esistente in tale momento.

La logica conclusione del ragionamento alla quale perviene l'autorevole dottrina citata<sup>14</sup> è che laddove «l'una delle due condizioni manchi, non può — di regola — qualificarsi un'attribuzione a causa di morte» e pertanto l'atto deve considerarsi estraneo all'ambito applicativo dell'art. 458 cod. civ.

Occorre tuttavia sottolineare che la considerazione dell'oggetto dell'attribuzione come entità commisurata in tutti i suoi elementi (esistenza, consistenza e modo di essere) al tempo della morte dell'attribuente è criterio identificativo dell'atto *mortis causa* utilizzabile solo quando si tratti di attribuzioni di beni e diritti compresi nel patrimonio del disponente. Se si dovesse ritenere tale criterio di valenza generale si arriverebbe al paradossale risultato di dover negare la natura di atto *mortis causa* al legato di contratto e al legato di cose altrui. Infatti se il requisito dell'incidenza della morte sul profilo oggettivo dell'attribuzione fosse veramente carattere indefettibile dell'atto *mortis causa* e

<sup>10</sup> In tal senso A. PALAZZO, *op. cit.*, p. 50; M.V. DE GIORGI, *op. cit.*, p. 68; R. NICOLÒ, *op. cit.*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 e ss.

<sup>11</sup> Così G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 41.

<sup>12</sup> Così R. NICOLÒ, *op. ult. cit.*, p. 148.

<sup>13</sup> Così G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 42; R. NICOLÒ, *op. ult. cit.*, p. 149.

<sup>14</sup> G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, loc. ult. cit.

non soltanto dell'atto *mortis causa* a effetti reali, si avrebbe la stranezza di *subspecies* (legato di contratto e legato di cosa altrui) che, pur appartenendo alla *species* atto di ultima volontà, mancherebbero di uno dei due requisiti caratterizzanti il *genus* atto *mortis causa*, il che è una contraddizione in termini (la *species* necessariamente, per appartenere a un *genus*, deve partecipare di tutte le sue caratteristiche per poi ulteriormente caratterizzarsi).

Deve conseguentemente affermarsi che nel nostro ordinamento l'incidenza della morte sul profilo oggettivo è elemento riferibile solo agli atti *mortis causa* a effetti reali<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Così M. IEVA, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, cit., p. 1373 nota 21.

Nello stesso senso S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 59 nota 164.

Avverte il problema con chiarezza M. TALAMANCA, *I patti successori fra tradizione ed avvenire*, ne *Il Notaro*, 2002, p. 113-114: «Lasciando da parte le figure, per chiamarle così intermedie su cui la discussione potrebbe essere più articolata, teniamo presente il caso limite dell'obbligazione – generica – di dare una somma di denaro. In questo caso, non v'è certamente una cosa dalla cui esistenza nel patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione l'efficacia della disposizione debba dipendere perché il negozio possa qualificarsi come *mortis causa*, ma ciò non deve portare alla conclusione che ogni disposizione avente ad oggetto una somma di denaro in quanto oggetto di una convenzione che ne fissi l'efficacia al momento della morte del testatore debba necessariamente considerarsi come un negozio a modalità di morte.

Esiste, infatti, anche in questo caso la possibilità di trovare – a parte le difficoltà in ordine alla prova – dei tratti differenziali fra l'attribuzione, sostanzialmente una donazione, con modalità di morte ed il legato contrattuale, che è un negozio *mortis causa*».

Anche F. MAGLIULO, *Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale*, cit., p. 1432, nota 54 rileva che «il tratto caratterizzante del negozio a causa di morte non può ravvisarsi nella diretta attribuzione di un diritto facente parte del patrimonio del disponente, bensì nel più generico intento di regolare la propria situazione patrimoniale per il tempo in cui il *de cuius* avrà cessato di vivere» per poi affermare richiamando le considerazioni sul punto fatte da G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 1983, p. 13 e 621 e ss. che «non può infatti dubitarsi che rientrano nell'ampio concetto di acquisto a causa di morte anche le non poche ipotesi in cui non si attua un fenomeno di successione in senso proprio, ma si realizza comunque l'attribuzione di un diritto che in qualche modo dipende dal patrimonio del *de cuius*. Si pensi, in particolare, alle figure del legato di liberazione da un debito, del legato di cosa altrui, del legato di contratto, del legato obbligatorio in generale, del *modus*».

Diversamente A. PALAZZO, il quale afferma che mai possa darsi attribuzione *mortis causa* quando manchi l'estremo oggettivo dell'attribuzione *de residuo* v. *Provenienze donative, successioni trasferimenti e tecniche di tutela degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 317 e ss., nota 12 e *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, p. 116 e ss., nota 53.



Ricorrono entrambi gli elementi assunti come caratterizzanti gli atti *mortis causa*:

– nell'istituzione contrattuale d'erede o di legatario, ammessa in altri ordinamenti;

– nella *donatio de residuo si praemoriar* avente ad oggetto i beni che faranno parte del patrimonio del donante al momento della sua morte e condizionata sospensivamente alla premorienza del donante al donatario;

– nel lucro dotale disciplinato dall'art. 1398 dell'abrogato codice civile del 1865, che consentiva l'attribuzione al coniuge superstite di una quota della dote ancora sussistente al momento della morte<sup>16</sup>.

In tale istituto la dottrina del tempo ravvisava un'eccezione al divieto dei patti successori<sup>17</sup>.

Per converso in base ai criteri di valutazione assunti deve, in linea di massima, negarsi la qualifica di atti *mortis causa* alla donazione *si moriar*, alla donazione *si praemoriar*, nonché alla donazione *cum moriar*, ipotesi nelle quali la morte serve ad identificare il momento di produzione degli effetti finali dell'atto. Laddove però da clausole inserite in tali atti o anche da patti collaterali all'atto di attribuzione risulti che il beneficiante si riserva in sostanza il potere di disporre del bene donato, anche attraverso un impegno del beneficiario ad intervenire nei successivi atti di disposizione, si realizzano nel complesso entrambe le condizioni sopra prospettate per la sussistenza del patto successorio<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> L'art. 1398 del codice civile del 1865 disponeva: «Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivate».

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivate se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvoché gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima».

<sup>17</sup> V. per tutti R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, 5<sup>a</sup> ed. Messina, 1930, II- p. 636.

<sup>18</sup> Cfr. sul punto A. PALAZZO, *op. cit.*, p. 54; R. NICOLÒ, *op. cit.*, p. 151.

Significativa al proposito, la posizione espressa dal GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 47, secondo il quale «Non vi è attribuzione *mortis causa* nelle varie clausole con cui si può regolare la sorte della quota del socio di una società, o del partecipe di una comunione, per il caso di scioglimento a seguito della morte dell'uno o dell'altro socio comunista... di tanto che è correlativamente sottratto all'attribuente il potere di disposizione del bene per l'avvenire».